RETRIBUZIONE CONVENZIONALE ANCHE IN CASO DI TRASFERTE IN ITALIA

Risposta Agenzia Entrate a Interpello n. 428/2023

- L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello in esame, conferma l'applicabilità della retribuzione convenzionale anche nel caso in cui il lavoratore distaccato all'estero effettui alcune trasferte in Italia nel corso dell'anno.
- Secondo quanto disposto dall'art. 51, co. 8-bis, del D.P.R. 917/1986, in particolare, «il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto ...». Tale criterio è destinato a quei lavoratori che, pur svolgendo l'attività lavorativa all'estero, sono comunque residenti fiscalmente in Italia. Per detti soggetti il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero è tassato in Italia sulla base della retribuzione convenzionale (solitamente più favorevole), indipendentemente dalla retribuzione effettivamente percepita.
- L'Agenzia, in primo luogo, rammenta che per poterne beneficiare, (i) il lavoratore deve essere inquadrato in una delle categorie per le quali il decreto fissa le retribuzioni convenzionali, (ii) il lavoro deve essere svolto all'estero con carattere di permanenza o sufficiente stabilità, (iii) l'attività lavorativa svolta all'estero deve costituire l'oggetto esclusivo del rapporto di lavoro - pertanto l'esecuzione della prestazione lavorativa deve essere integralmente svolta all'estero - e (iv) il lavoratore deve soggiornare nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di dodici mesi.
- Con specifico riferimento al quesito sottopostole, aderendo alla soluzione interpretativa proposta dal contribuente, l'Agenzia ritiene che il carattere di esclusività e di continuità del rapporto di lavoro presso una società estera permanga anche qualora il lavoratore in distacco presso una consociata tedesca effettui delle trasferte fuori dalla Germania – ivi comprese trasferte in Italia – per esigenze aziendali e nell'esclusivo interesse di detta consociata.
- Pertanto, al ricorrere di tutte le altre condizioni richieste, l'Agenzia conferma che il reddito del lavoratore distaccato in Germania può essere determinato sulla base della retribuzione convenzionale ex art. 51, co. 8-bis, del D.P.R. 917/1986.



PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

Studio Legale Tributario Biscozzi Nobili Piazza







